



ALLEGATO B

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

Approvato con Delibera G.C. n. 108 del 20/12/2018 modificato ed integrato con
deliberazione G.C. n. 66 del 28/06/2022

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), **con la finalità di accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera.**
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. **Laddove una o più funzioni tra quelle indicate all'art. 113 del Codice e dal comma 2 del presente articolo, non siano assegnate ad alcun funzionario e rimangano quindi in capo al dirigente, la quota di incentivo corrispondente non potrà essere riconosciuta, neppure parzialmente, ad eventuali suoi collaboratori. Qualora, inoltre, in base all'atto dirigenziale di assegnazione delle funzioni adottato antecedentemente all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera o nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, emerga che alcune delle funzioni teoricamente incentivabili, non siano realizzate o siano assegnate a professionisti esterni o siano mantenute in capo al Dirigente e dunque non siano riconoscibili, le somme a disposizione finalizzate a finanziare gli incentivi ex art. 113 del Codice degli Appalti, potranno essere iscritta nel quadro economico dell'opera al netto delle percentuali non erogabili. Di tale evenienza dovrà essere data chiara evidenza nel provvedimento che approva il quadro economico. Qualora non risulti diversamente specificato, il fondo è da intendersi inserito nel quadro economico nel suo ammontare complessivo inclusivo di tutte le funzioni teoricamente assegnabili ai dipendenti;**
6. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del codice e di quanto stabilito dal relativo decreto correttivo approvato con Decreto legislativo n. 56/2017, in particolare con l'art. 76 comma 1, lett.b) in tema di incentivo per funzioni tecniche svolte relativamente ad appalti di servizi e forniture.

2. Presupposto inderogabile di operatività dell'istituto è l'affidamento del contratto mediante pubblica gara. **Il presupposto della "pubblica gara" è da ritenersi soddisfatto anche laddove l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia, avvenga con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, cioè mediante procedura comparativa attuata nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, 34, 42 del d.lgs. 50/2016, fra cui quelli di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità e risoluzione dei conflitti di interesse.**
3. In relazione all'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

APPALTI LAVORI PUBBLICI e CONCESSIONE DI LAVORI

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Per importi pari o superiori a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria	2%
Per importi superiori alla soglia comunitaria	1,5%

FORNITURE BENI E SERVIZI e CONCESSIONE DI SERVIZI

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Per importi inferiori a 500.000 euro (**)	1,5%
Per importi pari o superiori a 500.000 euro (**)	1%
Nei casi di utilizzo di strumenti telematici di acquisto con adesione/acquisizione diretta perfezionata a seguito di procedure aggiudicate da centrali di committenza qualificate (adesione a convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori; accordi quadro)	0%

*(**) L'art.113, comma 2 prevede che il fondo viene destinato per appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. Il fondo sarà costituito e ripartito solo nei casi in cui per lo specifico appalto il direttore dell'esecuzione sia soggetto diverso dal responsabile del procedimento, come previsto dal punto 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3/2016*

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura. **Esse possono essere decurtate, a monte, delle quote percentuali riferite alle funzioni che risultano assegnate a professionisti esterni o mantenute in capo al Dirigente, purchè di ciò venga data chiara evidenza nel provvedimento di approvazione del quadro economico.**

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
Non incrementano il fondo gli importi relativi ad attività inerenti unicamente alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (Parere Corte Conti Emilia Romagna 118/2016).
5. **Incrementano, invece, il fondo gli importi relativi alle attività inerenti opere volte a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un'azione riparativa di manutenzione straordinaria, qualora, in considerazione della relativa complessità, il personale comunale sia chiamato a svolgere una o più delle funzioni indicate all'art. 113 del codice ed i relativi appalti siano affidati mediante pubblica gara (Corte dei Conti Sez. Autonomie N. 2/SEZAUT/2019/QMIG). La valutazione**

della “complessità” dell’opera è rimessa al dirigente competente che ne darà atto, con idonea motivazione, nel provvedimento di assegnazione delle diverse funzioni ai propri collaboratori, ed è desumibile non solo dalla “complessità tecnica”, ma anche dalla “complessità del processo” riferita a tutta l’attività amministrativa/procedimentale svolta dal personale comunale, necessaria per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale attività è rinvenibile nei casi in cui l’opera di manutenzione necessita un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto, di controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto (Parere MIT n.726 del 15/09/2020).

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente regolamento.
2. Gli importi dell’incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale Irap a carico dell’amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti, **privi di qualifica dirigenziale**, che svolgono le funzioni tecniche **ed amministrative**, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti, servizi e forniture;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c) di responsabile unico di procedimento;
 - d) di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione;
 - e) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - f) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L’affidamento delle funzioni tecniche è effettuato preliminarmente con provvedimento formale e motivato del competente Dirigente/Responsabile ai dipendenti assegnati all’area di rispettiva competenza, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, nonché della natura delle attività correlate.

2. Possono essere destinatari di detto affidamento anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. L'atto di affidamento, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, deve riportare il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse (c.d. "collaboratore"), indicando i compiti, i tempi ed il peso percentuale dell'attività assegnati a ciascun dipendente assegnatario ed eventuale collaboratore.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, se possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche all'atto di affidamento in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
- 8. Costituisce limite generale al riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 113 del codice, il rispetto del tetto annuo lordo individuale del 50% del trattamento economico complessivo di ciascun funzionario che svolga una o più delle predette funzioni.**

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Responsabile unico del procedimento	35%
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Valutazione preventiva dei progetti	4%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	7 %
Controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	7%
Direzione dei lavori	35%
Collaudo tecnico-amministrativo	5%
Collaudo statico	2%
Totale	100%

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota
-------------------------------------	---

	destinata al fondo
Responsabile unico del procedimento	35%
Programmazione della spesa per servizi e forniture	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
Controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%
Direzione dell'esecuzione	30%
Verifica di conformità	10%
Totale	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche, in base al grado di effettivo svolgimento da parte dei medesimi dell'attività assegnata come stabilito dal dirigente/responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.
3. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, sono cumulabili tra loro.

4. L'ammontare del fondo può essere inserito nel quadro economico dell'opera:

- **nel suo ammontare complessivo, includendo tutte le funzioni teoricamente assegnabili ai dipendenti dell'Ente, qualora al momento dell'approvazione del progetto esecutivo non siano ancora definite in maniera chiara le funzioni eventualmente mantenute in capo al Dirigente o non necessarie o che saranno affidate all'esterno, ed essere ridotto successivamente all'atto della liquidazione dell'incentivo, determinando un'economia di spesa per l'Ente;**
- **nel suo ammontare effettivo già decurtato a monte, dopo l'effettuazione del calcolo teorico, di quelle percentuali di incentivo corrispondenti a funzioni non incentivabili in quanto non assegnate al personale dipendente, andando a determinare un immediato risparmio di spesa per l'Ente.**

Qualora non risulti diversamente specificato, il fondo è da intendersi inserito nel quadro economico nel suo ammontare complessivo inclusivo di tutte le funzioni teoricamente assegnabili ai dipendenti.

Per i lavori, il peso della quota parte delle prestazioni non svolte sarà considerato pari alla percentuale delle stesse rapportate alla totalità delle prestazioni tecniche calcolate utilizzando il DM 17.06.2016 (c.d. "decreto parametri").

5. **Qualora una o più funzioni tra quelle indicate all'art. 113 del Codice, potenzialmente incentivabili, rimangano assegnate al Dirigente, che ne assume in capo a sé la responsabilità, la quota di incentivo corrispondente non potrà essere riconosciuta, neppure parzialmente, ai relativi eventuali collaboratori.**

Art. 6 -Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nella tabella riportata al precedente art. 5. Ai fini della attribuzione si deve necessariamente tener conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;

- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
- 3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Segretario Comunale, al Dirigente del Personale e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 7 - Varianti

1. Le varianti legittime conformi all'art.106 comma 1 del Codice concorrono all'aggiornamento dell'incentivo nel solo caso in cui esse comportino il ricorso a risorse aggiuntive, ulteriori rispetto a quelle previste nel quadro economico di progetto. La variazione dell'incentivo è calcolata sull'importo delle maggiori somme necessarie rispetto a quelle originarie a base d'asta previste per lavori, servizi e forniture. L'importo della variazione dell'incentivo è calcolato automaticamente nel provvedimento del RUP che autorizza la variante, ferme restando le attività così come già affidate all'art. 4.3.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del codice.

Art. 8 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile, previo accertamento delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e costituiscono economia di spesa. Analogamente si procede nei casi di abbattimento della percentuale prevista per coincidenza di funzioni di cui al precedente art. 7. **Il risparmio di spesa per l'Ente può, tuttavia, essere valorizzato anche a monte, all'atto dell'approvazione del quadro economico, nel caso di funzioni non assegnabili oppure assegnate a professionisti esterni o mantenute in capo al Dirigente e quindi non riconoscibili quali incentivo ai dipendenti, dandone chiara evidenza nella motivazione del provvedimento.**
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo allo stesso spettante.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene previa presentazione da parte del Dirigente/Responsabile, di apposita relazione sulle attività effettivamente svolte dai diversi soggetti, entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale le attività sono state svolte. Nella predetta relazione, il Dirigente/Responsabile deve dare anche evidenza della parte di incentivo relativo ad eventuali attività non completate ovvero ancora da svolgere, che saranno oggetto di liquidazione nell'esercizio finanziario successivo, ai fini degli adempimenti contabili dovuti ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata.
5. Nel caso in cui il Responsabile P.O. fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dello stesso nei suoi confronti, viene disposta da altra Posizione organizzativa dietro presentazione di apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione dettagliata delle attività svolte .

6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione .

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Se tuttavia il ritardo è dovuto alla mancata consegna del capitolato o degli elementi tecnici di competenza del RUP, tale sanzione è applicabile al medesimo RUP.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 comma 1 e dall'art. 107 commi 1 e 5 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata.
4. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottoriportata. L'aumento del costo rilevante ai fini del presente comma deve essere tale da comportare il reperimento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata. L'aumento dei costi rilevante ai fini del presente comma deve essere tale da comportare il reperimento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto.
6. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Se tuttavia il ritardo è dovuto alla mancata consegna del capitolato o degli elementi tecnici di competenza del RUP, tale sanzione è applicabile al medesimo RUP.

Tipologia incremento	Misura del ritardo	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	0%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 10 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione, alla stessa è attribuito un incentivo nella percentuale corrispondente all'attività "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" prevista per le singole acquisizioni dal presente regolamento così come indicate al precedente art. 5, nei limiti della misura di $\frac{1}{4}$ dell'incentivo complessivo.
2. La quota è assegnata dal Dirigente/Responsabile competente con propria determinazione ed è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale Unica.

Articolo 11 –Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica in presenza dei necessari presupposti, alle funzioni tecniche affidate successivamente al 01.01.2018, purchè le procedure di acquisizione non risultino ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con riferimento ai lavori ed affidate successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo con riferimento a forniture e servizi, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche relative ad interventi di manutenzione straordinaria e ad affidamenti diretti ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Codice, oggetti di esclusione dal presente regolamento, potranno essere riconosciuti solo in applicazione di eventuali principi di diritto favorevoli enunciati dalla giurisprudenza contabile, in particolare dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti e dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna.
3. L'affidamento delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture già inseriti nei documenti di programmazione dell'esercizio 2018, nei casi in cui il progetto esecutivo sia già stato approvato, è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile ai dipendenti assegnati all'area di rispettiva competenza entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque entro il 31/12/2018.